

D.L. N.126 DEL 14.3.2011: Sistema integrato delle politiche sulla famiglia

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Regione Liguria nel corso degli ultimi anni ha emanato numerose leggi in materia di tutela, sostegno e sviluppo della famiglia intesa quale formazione sociale di primario interesse pubblico secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 e 29, 30 e 31 della Costituzione.

Si tratta di un *corpus* di norme assai esteso che contiene importanti disposizioni in favore della famiglia in materia di diritto di abitazione e edilizia agevolata (L.R. 23 aprile 1982, n. 22, "Norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata", artt. 25-26; L.R. 29 giugno 2004, n. 10 "Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici), artt. 5 e 12, L.R. 3 dicembre 2007, n. 38 "Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo", artt. 2, 14, 15, 17-20, 24; in materia di servizi sociali e sociosanitari (L.R. 24 maggio 2006, n. 12 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali", artt. 1-3; 20; 31-36; 39; 42 e 52); in materia di istruzione e formazione (L.R. 8 giugno 2006, n. 15 "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione ed alla formazione", artt. 1, 3, 9, e 12, L.R. 11 maggio 2009, n. 18 "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento", artt. 1, 8, 10-11, 51, 70); in materia di servizi sanitari (L.R. 7 dicembre 2006, n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale", art. 33); in materia di prevenzione della violenza sulle donne e sui minori (L. R. 21 marzo 2007, n. 12 "Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza", art. 2); in materia di pari opportunità (L.R. 1 agosto 2008, n. 26 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria" artt. 16, 19, 21-22); in materia di sostegno ai genitori separati in difficoltà (L.R. 7 ottobre 2008, n. 34 "Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà", 1, 3-4); in materia di politiche per i minori e i giovani (L.R. 9 aprile 2009, n. 6 "Promozione delle politiche per i minori e i giovani", artt. 1-5, 8, 1014-25, 31-32, 34, 46); in materia di lotta alle discriminazioni sessuali o di genere (L.R. 10 novembre 2009, n. 52 "Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere" artt. 2, 7, 9); in materia di invecchiamento attivo (L.R. 3 novembre 2009, n. 48 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo").

In particolare, la L.R. 12/2006 in materia di servizi sociali e sociosanitari e la L.R. 6/2009 in materia di politiche per i minori e i giovani hanno introdotto in materia di politiche familiari disposizioni di ampio respiro e, essendo leggi di sistema, hanno impostato un *welfare* innovativo, integrato e sussidiario.

A fronte della copiosa legislazione in materia di famiglia sopra ricordata, la presente proposta di legge intende valorizzare ulteriormente il valore sociale della famiglia e punta alla sua piena promozione collocandola al centro delle politiche regionali.

La proposta di legge, pertanto, si pone l'obiettivo di definire un sistema di politiche pubbliche integrate in cui la famiglia è soggetto attivo e propositivo, valorizzando le norme a sostegno delle famiglie già in essere nelle leggi regionali dei diversi settori.

La proposta di legge si propone, altresì, l'obiettivo di creare un sistema integrato fra la Regione e gli Enti locali che sia improntato a principi di coordinamento e sistematicità delle politiche familiari.

Nell'ottica della semplificazione amministrativa la legge è volutamente agile: introduce norme specifiche e richiama le norme in atto, contenute nell'allegato, in modo da consentirne una consultazione più agevole ai cittadini liguri interessati ad avere un quadro organico delle politiche a favore delle famiglie.

Sempre nell'ottica delle semplificazioni amministrative la legge si propone anche obiettivi di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi tramite un maggior utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.

Il disegno di legge, infine, prevede l'introduzione di uno strumento innovativo quale la valutazione di impatto familiare per valutare, monitorare e migliorare le politiche regionali in favore della famiglia.

Tale strumento consentirà di elaborare un modello valutativo basato su dati ed indicatori predefiniti con il quale misurare gli effetti dei diversi interventi ed indirizzare quindi le politiche relative alle modalità di accesso ai servizi e alla quantificazione della entità della compartecipazione alla spesa in modo da introdurre elementi di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione dei nuclei familiari ed alla loro condizione economica.

Le proposte fatte sono coerenti con la possibilità di sostenere le spese ad esse correlate.

L'**articolo 1** detta i principi cui debbono essere improntate le politiche regionali in favore della famiglia ponendo quest'ultima a base del processo di sviluppo dell'individuo e dello sviluppo della società.

L'**articolo 2** determina gli obiettivi cui debbono ispirarsi le politiche regionali in materia di famiglia.

L'**articolo 3** prevede che Regioni ed Enti locali adottino politiche familiari organiche e integrate in modo tale da garantire coordinamento e sistematicità alla materia.

L'**articolo 4** prevede, quale strumento per il perseguimento delle politiche familiari organiche ed integrate, l'adozione da parte della Giunta di un Programma integrato intersettoriale delle politiche familiari.

L'**articolo 5** disciplina la procedura per la predisposizione ed approvazione del Programma integrato intersettoriale delle politiche familiari di cui al precedente articolo e, in particolare, prevede che la predisposizione del programma avvenga previa consultazione con tutti i soggetti pubblici e privati interessati e l'approvazione dello stesso sia preceduta da parere della Consulta Regionale della Famiglia.

L'**articolo 6** individua quali criteri cui deve attenersi il Programma integrato di cui ai precedenti articoli, i criteri di semplificazione amministrativa, contenimento dei costi e accessibilità ai servizi.

L'**articolo 7** introduce lo strumento della valutazione di impatto familiare per indirizzare le politiche tributarie nei diversi settori.

L'utilizzo di tale strumento consente di effettuare una valutazione preventiva e successiva degli effetti sulla famiglia delle politiche adottate nei diversi settori.

La Giunta regionale promuove intese con gli enti locali per favorire l'utilizzo di tale strumento.

L'**articolo 8** prevede la promozione ed il sostegno dell'associazionismo familiare valorizzando a tale scopo il ruolo della Consulta Regionale della Famiglia.

L'**articolo 9** valorizza il ruolo della famiglia all'interno del sistema integrato dei servizi sociosanitari nella elaborazione e nella realizzazione di progetti solidaristici.

L'**articolo 10** sostiene, all'interno delle politiche di semplificazione regionali, la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico della famiglia allo scopo di garantire un più facile accesso ai servizi promuovendo l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.

L'**articolo 11** prevede disposizioni per l'accessibilità ai servizi e la compartecipazione alla spesa. A tal fine prevede l'adozione del reddito ISEE quale parametro per il concorso alla spesa per i servizi da parte delle famiglie.

L'**articolo 12** prevede una norma transitoria.

L'**articolo 13** contiene, infine, la norma finanziaria.

TITOLO I - Principi e obiettivi

Articolo 1

Principi

1. La Regione Liguria, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, pone la persona umana al centro della sua azione legislativa, politica ed amministrativa, quindi riconosce e garantisce i diritti della famiglia quale cellula fondamentale della società e persegue e garantisce i principi sanciti negli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione della Repubblica.
2. La Regione Liguria riconosce i diritti e i valori della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, tutela la stabile convivenza e sostiene i legami familiari, parentali e sociali. Riconosce alla famiglia il ruolo di soggetto sociale fondamentale fondata sui valori di convivenza, assistenza e solidarietà tra le generazioni, cura dei minori e delle persone che la compongono.
3. La Regione Liguria favorisce l'assolvimento delle responsabilità familiari, sostiene la genitorialità e promuove politiche a sostegno della natalità. Assume iniziative a sostegno delle famiglie con particolare riguardo a quelle più numerose.
4. La Regione Liguria promuove i valori propri dell'ordinamento della famiglia, garantisce l'eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi, assume iniziative volte a rimuovere ogni ostacolo che limiti il benessere dei suoi componenti.

Articolo 2

Obiettivi

1. La Regione, in armonia con il proprio Statuto e con la vigente normativa nazionale e regionale, tutela e promuove la famiglia perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) garantire il coordinamento complessivo degli interventi di carattere sociale, sanitario, educativo, formativo, abitativo, lavorativo che possono contribuire al sostegno delle famiglie, per attivare risposte integrate ai bisogni da esse espressi;
 - b) favorire il superamento delle difficoltà che ostacolano la formazione e il benessere delle famiglie, con particolare riferimento alle problematiche di carattere abitativo, lavorativo ed economico;
 - c) realizzare un sistema di promozione e di protezione sociale attivo, in cui la rete integrata dei servizi educativi, sanitari e sociali sia ampliata attraverso lo sviluppo delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie stesse;
 - d) promuovere iniziative volte a facilitare la flessibilità e la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia, sostenendo i genitori con figli minori e le famiglie in cui siano presenti non autosufficienti nell'assolvimento dei compiti di cura;
 - e) promuovere la maternità e paternità responsabile;
 - f) garantire, attraverso il sistema integrato dei servizi, un adeguato sostegno alle famiglie che vengano a trovarsi in situazioni di crisi legate a difficoltà economiche, relazionali o di gestione del carico assistenziale;
 - g) attuare politiche fiscali e tariffarie coerenti con le politiche di sostegno alle famiglie;
 - h) sostenere la natalità offrendo alle famiglie servizi e un contesto socioculturale idoneo per consentire loro di non ridimensionare il proprio progetto di vita familiare.

TITOLO II - Sistema integrato delle politiche familiari

Articolo 3

Sistema integrato delle politiche familiari

1. Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 la Regione e gli enti locali promuovono l'adozione di politiche strutturali, organiche e intersettoriali e adottano intese volte a conseguire il coordinamento e l'integrazione delle proprie politiche a favore della famiglia.
2. Le politiche di cui al comma 1 sono attuate mediante:
 - a) Gli interventi previsti dalla presente legge;
 - b) Il coordinamento, l'aggiornamento e il miglioramento organizzativo degli strumenti d'intervento previsti dalle politiche settoriali che incidono sul benessere familiare.

Articolo 4

Programma integrato delle politiche familiari

1. Per migliorare l'efficacia delle azioni regionali mirate alla tutela, al benessere delle famiglie ed alla realizzazione dei progetti di vita delle famiglie, la Regione coordina le politiche settoriali di cui alle disposizioni delle leggi regionali comprese nell'allegato 1 della presente e dei relativi piani e programmi attuativi, promuovendo la realizzazione di un sistema integrato di sostegno alla famiglia.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale approva un programma integrato intersettoriale delle politiche familiari con il quale vengono definiti:
 - a) indirizzi di orientamento delle politiche, delle azioni e degli strumenti regionali nei diversi settori alle finalità della presente legge e al raggiungimento degli obiettivi individuati a seguito delle valutazioni di impatto familiare di cui all'articolo 7;
 - b) interventi che, mediante l'utilizzo di risorse, priorità, riserve, presenti nelle diverse discipline, forniscano risposte integrate e coordinate a favore delle famiglie.

Articolo 5

Procedura di predisposizione ed approvazione del programma integrato delle politiche familiari

1. Ai fini della predisposizione del programma integrato delle politiche familiari sono effettuate consultazioni con tutti i soggetti pubblici e privati interessati ai vari aspetti concernenti la promozione ed il sostegno della famiglia.
2. L'approvazione del programma da parte della Giunta regionale avviene previo parere della Consulta Regionale della Famiglia, istituita ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12, "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari".

Articolo 6

Criteri

1. Le prestazioni e gli interventi del programma di cui all'articolo 4 sono organizzati secondo criteri di semplificazione amministrativa, contenimento dei costi organizzativi ed accessibilità ai servizi.
2. Il perseguimento dei fini di cui al comma 1 si attua mediante:
 - a) la promozione della concentrazione dei procedimenti di concessione di agevolazioni economiche e prestazioni;
 - b) la promozione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per la pianificazione, organizzazione, erogazione e valutazione dei servizi e delle prestazioni, incrementando l'interoperabilità delle diverse banche dati.

TITOLO III - Strumenti

Articolo 7

Valutazione d'impatto familiare

1. La Regione adotta lo strumento della valutazione d'impatto familiare per:
 - a) orientare le strategie complessive di governo al sostegno della famiglia;
 - b) indirizzare le politiche tributarie, tariffarie o di applicazione di quote di compartecipazione alla spesa previste nei diversi settori secondo criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare ed alla sua condizione economica.
2. La valutazione di impatto familiare comprende:
 - a) l'analisi dell'incidenza sulle famiglie degli interventi previsti negli atti di programmazione regionale con particolare riferimento al rapporto tra carico fiscale, tributario, tariffario o di compartecipazione alla spesa e condizione economica e composizione del nucleo familiare;
 - b) la valutazione preventiva degli effetti della variazione di tali interventi;
 - c) la verifica periodica dei risultati in termini di qualità, efficacia e adeguatezza degli interventi adottati.
3. La Giunta regionale definisce le modalità applicative, la griglia metodologica e gli elementi da includere nella valutazione di impatto familiare e promuove intese con gli enti locali per estenderne l'applicazione alle politiche settoriali di loro competenza.

Articolo 8

Promozione dell'associazionismo familiare

1. La Regione, al fine di garantire la partecipazione attiva dei cittadini all'attuazione delle politiche regionali per la famiglia, promuove e sostiene, anche in forma coordinata con gli enti locali, le associazioni e le formazioni del privato sociale dedite alla realizzazione di iniziative a favore delle famiglie.
2. Per la programmazione regionale in materia di politica dei servizi a favore della famiglia, la Regione si avvale della collaborazione della Consulta Regionale della Famiglia, istituita ai sensi dell'art. 20 della L.R. 12/2006, che può formulare pareri e proposte in merito.
3. Ai sensi della L.R. 9 aprile 2009 n. 6 "Promozione delle politiche per i minori e i giovani", la Regione, anche in collaborazione con i Comuni, le ASL ed il Terzo Settore, promuove la formazione di reti di famiglie organizzate in associazioni non a scopo di lucro e orientate alla promozione dell'affido e dell'accoglienza, valorizzando le esperienze territoriali.

Articolo 9

Ruolo delle famiglie all'interno del sistema integrato dei servizi sociosanitari

1. In risposta ai bisogni della comunità di riferimento e ad integrazione dei servizi esistenti sul territorio, la Regione sostiene il principio dell'auto-organizzazione familiare e valorizza il ruolo attivo delle famiglie auto-organizzate nell'elaborazione e nella realizzazione di progetti solidaristici.

Articolo 10

Semplificazione amministrativa

1. La Regione Liguria opera al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi.
2. A tal fine prevede, all'interno delle politiche di semplificazione regionali, progetti dedicati alla semplificazione amministrativa a favore delle famiglie e promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche avanzate per aumentare l'accessibilità ai servizi per i cittadini e le famiglie.

Articolo 11
Accessibilità dei servizi e compartecipazione alla spesa

1. La Regione definisce indirizzi per una omogenea e proporzionata applicazione dei criteri relativi al concorso alla spesa o ai criteri di accesso ai servizi, nell'ambito delle proprie competenze nei diversi settori di intervento, privilegiando l'adozione del reddito ISEE quale parametro per la concessione di contributi o per la definizione dei livelli di compartecipazione alla spesa.
2. La Regione svolge attività di coordinamento e di integrazione tra le politiche familiari regionali e le politiche familiari del sistema delle autonomie locali rivolte a rendere gradualmente più omogenea l'applicazione dei parametri di accesso ai servizi e di compartecipazione alla spesa su tutto il territorio regionale.

Articolo 12
Norma transitoria

1. La Giunta regionale entro il 31 dicembre 2011:
 - a) approva il Programma di cui all'articolo 4;
 - b) definisce le modalità per l'adozione della valutazione d'impatto familiare di cui all'articolo 7.

Articolo 13
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:
 - a) con le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2011:
 - prelevamento di euro 30.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente"
 - iscrizione di euro 30.000, in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 10.101 "Fondo per le politiche sociali" – Area X "Persona, Famiglia Associazioni"
 - b) con gli stanziamenti iscritti nelle seguenti Aree dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, in attuazione dell'articolo 4 della presente legge:
 - I - Istituzionale
 - VII - Edilizia
 - IX - Sanità
 - X - Persona, Famiglia, Associazioni
 - XI - Istruzione, Formazione, Lavoro
 - XVIII – Gestionale – UU.PP.BB. 18.102 "Spesa di Funzionamento" e 18.104 "Spesa per il sistema informativo regionale policentrico"
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

• **ALLEGATO 1 - Articolo 4, comma 1**

Legge Regionale 23 aprile 1982, n. 22 "Norme per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata". ss.mm. e ii

(omissis)

Art. 25. (Determinazione dei requisiti soggettivi dei beneficiari di edilizia agevolata).
(omissis)

2. La Giunta regionale definisce i requisiti ed i criteri per accedere ai benefici dell'edilizia agevolata tenuto conto del reddito familiare complessivo e della necessità di agevolare i nuclei familiari con un maggior numero di figli e la presenza di persone portatrici di handicap.

3. I requisiti di cui al comma 2 comunque prevedono:

- a) il possesso della cittadinanza italiana o di altra condizione ad essa equiparata dalla legislazione vigente ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia agevolata;
- b) il possesso della residenza anagrafica o dell'attività lavorativa, esclusiva o principale, in un Comune appartenente all'ambito territoriale regionale;
- c) i limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;
- d) l'assenza di precedenti assegnazioni o contributi;
- e) i limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare.

4. Il provvedimento di cui al comma 2 individua anche i requisiti che devono essere posseduti dal nucleo familiare dell'assegnatario, dell'acquirente, del privato proprietario dell'immobile oggetto di recupero, nonché del conduttore in locazione o dell'assegnatario in godimento.

5. Per nucleo familiare s'intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) individua come famiglia, coabitanti con il richiedente il contributo da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del bando.

6. Gli alloggi che beneficiano dei finanziamenti di edilizia agevolata devono essere adeguati alla composizione del nucleo familiare del relativo proprietario, assegnatario in godimento o conduttore secondo quanto previsto nei criteri di cui al comma 2.

7. Possono accedere ai benefici dell'edilizia agevolata i privati proprietari di più abitazioni da recuperare inserite nello stesso organismo edilizio, i quali sono obbligati, entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori certificata dal direttore dei lavori e vistata dagli uffici tecnici comunali, a cedere o a locare gli alloggi recuperati a soggetti che possiedano i requisiti di cui al presente articolo da iscrivere nell'anagrafe di edilizia di cui alla legge regionale 30 marzo 1993 n. 13 (norme per l'attuazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale), pena la revoca del contributo.

8. Si deroga ai requisiti di cui al presente articolo, ad eccezione dei requisiti inerenti l'assenza di precedenti contributi, per i privati proprietari di immobili oggetto di interventi di recupero primario o sulle parti comuni degli edifici da realizzarsi nell'ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica previsti dalla vigente normativa.
(omissis)

Art. 26. (Controllo del possesso dei requisiti soggettivi).

1. Il controllo del possesso dei requisiti soggettivi dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25, è effettuato dal Comune competente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 (conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette).

2. I requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 25, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c), devono essere posseduti rispettivamente alla data di:

a) registrazione del contratto preliminare di compravendita per gli acquirenti da imprese o loro consorzi e da privati proprietari di più abitazioni inserite nello stesso organismo edilizio costruite o recuperate con un finanziamento agevolato;

b) assegnazione degli alloggi da parte del Consiglio di Amministrazione della cooperativa per i rispettivi soci o da parte dell'Amministratore Unico delle A.R.T.E. mediante proprio decreto per gli acquirenti dell'ente;

c) registrazione del contratto di locazione per i conduttori di alloggi realizzati o recuperati da cooperative e loro consorzi, imprese e loro consorzi, soggetti privati, enti e società;

d) presentazione delle domande di ammissione al finanziamento previsto dal bando di concorso per i privati che acquistano e/o recuperano ovvero costruiscono la propria

abitazione.

3. In relazione al requisito relativo al reddito, agli acquirenti da imprese o da enti ed ai soci assegnatari di cooperative edilizie è consentito, ai soli fini della determinazione della fascia reddituale di appartenenza, di optare o per il limite di reddito complessivo riferito al momento degli atti preliminari, o per l'ultimo reddito percepito alla data del perfezionamento degli atti definitivi di acquisto o assegnazione, da comprovare anteriormente alla stipula degli stessi.

(omissis)

Legge Regionale 29 giugno 2004, n. 10 “Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)”;

(omissis)

Art. 5. (Principi per l'assegnazione degli alloggi)

1. I requisiti del nucleo familiare per partecipare all'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza o attività lavorativa nel Comune tenendo conto della decorrenza della stessa nell'ambito del territorio regionale;

c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;

d) assenza di precedenti assegnazioni o contributi non fruiti per cause non imputabili al soggetto richiedente;

e) limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare da accertarsi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449);

f) ulteriori condizioni previste dai regolamenti comunali di cui all'articolo 3, comma 4, in relazione a peculiari esigenze locali.

2. Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), individua come famiglia, coabitanti con il richiedente.

3. La situazione economica per l'accesso e per la permanenza, nonché le modalità di aggiornamento sono indicati nei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

(omissis)

Art. 12. (Ampliamenti e subentri)

1. Entrano a far parte di diritto del nucleo familiare assegnatario:

a) il coniuge o il convivente di fatto;

b) i figli nati o adottati;

c) gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'ampliamento avviene previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione.

3. I soggetti di cui al comma 1, nonché i soggetti facenti parte del nucleo familiare al

momento dell'assegnazione, in caso di decesso dell'assegnatario, subentrano nella assegnazione purché la convivenza risulti dimostrata anagraficamente al verificarsi di tale evento.

4. E' consentito, alle condizioni di cui al comma 2, l'ampliamento permanente del nucleo familiare dell'assegnatario, nei confronti di tutti i soggetti rientranti nella definizione di famiglia di cui al regolamento anagrafico approvato con d.P.R. 223/1989.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i soggetti di cui al comma 4 non possono subentrare nell'assegnazione.

6. L'ente gestore può consentire l'ospitalità temporanea che non può in nessun caso dare luogo a subentri nel rapporto di assegnazione. A tal fine lo stesso ente approva apposito regolamento, sentite le organizzazioni dell'utenza.

7. Al momento della voltura dell'atto convenzionale il Comune verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nel rapporto di assegnazione. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede all'eventuale voltura dell'atto convenzionale di locazione, in conformità alla decisione, anche provvisoria, del giudice.

8. Agli effetti del presente articolo al caso di decesso è equiparato ogni altro caso che comporti l'allontanamento non temporaneo dell'assegnatario.
(omissis)

Legge Regionale 24 maggio 2006 n.12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitarie”;

Art. 1. (Principi e finalità)

1. La Regione Liguria assume i principi fissati nella Costituzione, quali valori di riferimento per la promozione del sistema integrato sociale e sociosanitario e per l'esigibilità dei diritti civili e sociali da parte delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali.

2. In attuazione dei principi di libertà, democrazia, uguaglianza, sussidiarietà, pluralismo, solidarietà enunciati dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto, la Regione disciplina il sistema integrato di promozione e di protezione sociale, al fine di tutelare e sostenere ogni persona e le famiglie, rimuovendo o riducendo le cause e gli ostacoli che impediscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza sociale, le pari opportunità e l'inclusione sociale.

3. La Regione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, dello Statuto, riconosce, valorizza e sostiene l'autonoma iniziativa delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività solidali e sociali agevolandone il ruolo e l'apporto nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di promozione e di protezione sociale. Applica il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale dell'azione programmatica.

(omissis)

5. Il sistema integrato, attraverso interventi e servizi sociali e sociosanitari, perseguendo obiettivi di omogeneità e congruità, efficienza ed efficacia, differenziazione ed adeguatezza, è rivolto:

a) alla valorizzazione, alla promozione e al sostegno della persona e della famiglia, con prioritario riferimento alle situazioni di fragilità o a rischio di esclusione sociale;

(omissis)

Art. 2. (Sistema integrato degli interventi sociali e sociosanitari)

(omissis)

2. Per servizi sociali si intendono gli interventi e le prestazioni aventi come scopo la prevenzione, il contrasto o la rimozione delle cause di disagio e di esclusione sociale, la garanzia delle opportunità familiari e personali per eliminare o ridurre condizioni di bisogno e di difficoltà che limitano di fatto il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita di relazione.

(omissis)

Art. 3. (Destinatari dei diritti di cittadinanza sociale)

(omissis)

4. Ai fini della presente legge gli interventi e i servizi destinati ai componenti delle famiglie, specie se anziani, disabili, minori, sono estesi ai componenti dei nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozioni, tutela e da altri vincoli solidaristici, purché aventi una convivenza abituale e continuativa nella stessa dimora.

(omissis)

Art. 20. (Ruolo delle famiglie)

1. Il sistema integrato si fonda sul riconoscimento e sul ruolo delle persone e della famiglia, quale nucleo essenziale della società e formazione sociale indispensabile per la crescita, per lo sviluppo e la cura delle persone, per la tutela della vita umana, del diritto di tutti i cittadini all'informazione, alle prestazioni essenziali, alla flessibilità degli interventi e alla libera scelta dei servizi, nonché al perseguimento della condivisione delle responsabilità tra uomini e donne.

2. La Regione promuove e favorisce, all'interno del sistema integrato, politiche di sostegno alla famiglia, valorizzando le responsabilità genitoriali e le attività di cura per i componenti più fragili. Pertanto, il sistema integrato:

a) nel rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, favorisce la maternità e la paternità responsabili, valorizza e sostiene il ruolo essenziale delle famiglie nella formazione e cura della persona durante tutto l'arco della vita, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale;

b) sostiene le famiglie nei momenti di difficoltà e disagio, promuove la solidarietà fra le generazioni, la parità di genere e sostiene il nucleo familiare negli impegni di cura e di educazione dei figli, nella tutela della salute degli anziani, nella assistenza alle persone disabili o non autosufficienti;

c) sostiene la cooperazione e il mutuo aiuto delle famiglie promuovendo esperienze di solidarietà e di auto-aiuto, anche attraverso la realizzazione di servizi di prossimità e di reciprocità;

d) valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella elaborazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi.

3. Le persone e le famiglie sono coinvolte nell'offerta dei servizi e nella realizzazione dei progetti personalizzati, al fine di migliorarne la qualità, l'efficacia e l'efficienza.

4. L'Ente pubblico competente riconosce e sostiene le associazioni familiari nelle quali i nuclei familiari realizzano attività di cura e di assistenza alla persona e ne disciplina i rapporti attraverso appositi accordi.

5. È istituita presso la struttura regionale competente la Consulta Regionale della Famiglia al fine di collaborare alla programmazione regionale per la politica dei servizi a favore della famiglia e formulare pareri e proposte. È nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:

a) l'Assessore regionale competente;

b) un rappresentante del Forum Regionale delle Associazioni Familiari;

c) cinque rappresentanti delle associazioni di famiglie maggiormente diffuse sul territorio regionale;

d) due rappresentanti dei consultori pubblici e privati;

e) un rappresentante delle associazioni per gli affidi e le adozioni nazionali ed internazionali;

f) un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI Liguria;

g) un rappresentante delle Province designato dall'URPL;

h) un rappresentante delle Comunità Montane designato dall'UNCERM.

6. I componenti della Consulta, di cui al comma 5, restano in carica per l'intera durata della legislatura.

(omissis)

Art. 31. (Politiche a favore delle famiglie)

1. La Regione, nella propria attività di indirizzo e di programmazione, persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire la formazione e il benessere delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli presenti nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;

b) realizzare e favorire interventi volti a prevenire e rimuovere difficoltà economiche e sociali che possano indurre la madre all'interruzione della gravidanza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);

c) promuovere e perseguire azioni di politica sociale volte a favorire il riconoscimento del ruolo svolto dalle donne nell'ambito del lavoro di cura familiare;

d) programmare azioni rivolte prioritariamente alle donne, in materia di aggiornamento e riconversione professionale, per favorire l'inserimento e il reinserimento nel sistema occupazionale di coloro che hanno interrotto l'attività lavorativa per provvedere direttamente alla crescita e cura dei figli o alla cura di un componente familiare;

e) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, di associazione e cooperazione, anche al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di auto-aiuto tra le famiglie;

f) promuovere e favorire programmi relativi all'affido familiare ed all'adozione;

g) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei minori con genitori parzialmente inadeguati o assenti, delle vittime della violenza, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni;

h) promuovere iniziative per la scolarizzazione e la prevenzione dell'abbandono scolastico, attività di aggregazione e socializzazione per giovani e per adolescenti, sostenendo le azioni svolte a tal fine da enti e organizzazioni che operano senza scopo di lucro;

i) promuovere attività formative per la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori che coadiuvano la famiglia nelle cure domiciliari all'infanzia, agli anziani e ai disabili.

2. La Regione sostiene e promuove le attività dei consultori familiari, che, nell'ambito delle funzioni previste dalla normativa vigente statale e regionale nonché dagli atti di programmazione sanitaria e sociale, svolgono funzioni di prevenzione, educazione e promozione del benessere psico-fisico-relazionale del singolo, della coppia e della famiglia.

3. La Regione assicura anche tramite i consultori familiari, nel rispetto del principio di sussidiarietà, il riconoscimento del ruolo che le organizzazioni del volontariato e l'associazionismo di settore, comprese le esperienze di autorganizzazione e di mutuo aiuto, hanno nella attuazione degli interventi sulle politiche familiari.

Art. 32. (Politiche a favore dei minori)

1. I Comuni, singoli e nelle forme associative di cui al Titolo II, organizzano attività a favore dei minori e della famiglia perseguendo sistemi di welfare ispirati alla Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176. Per le prestazioni a favore dei minori i Comuni tengono conto anche degli indirizzi della legge 28 agosto 1997 n. 285 (disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e della legge 3 agosto 1998 n. 269 (norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).

2. Le ASL, in collaborazione con i Comuni e con le Istituzioni scolastiche, assicurano, attraverso i consultori pubblici e quelli privati accreditati, programmi di sostegno, informazione e formazione per i giovani sui temi della sessualità e sulla procreazione responsabile, sul ruolo della famiglia e sulle responsabilità genitoriali, con particolare riferimento ai diritti della donna in stato di gravidanza, nonché sui servizi sociali e sociosanitari a favore dei minori.

3. La Regione promuove e sostiene iniziative socio-educative innovative per la diffusione di "città sostenibili per i bambini" promosse dalle Amministrazioni locali, da soggetti del Terzo Settore e da altri organismi, anche a carattere internazionale che si occupano dell'infanzia e provvede alla redazione di rapporti, almeno biennali, sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel territorio ligure.

4. La Regione promuove, altresì, l'organizzazione di centri e spazi di aggregazione educativo-ricreativa per minori in età scolare, adolescenti e giovani, anche per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e le forme di disagio e di emarginazione giovanile.

5. La Regione favorisce gli scambi di esperienze di volontariato, di servizio civile e di attività socio-culturali rivolte ai giovani. Nella programmazione delle politiche a favore

dell'adolescenza e dei giovani coinvolge le associazioni maggiormente rappresentative delle realtà giovanili e delle associazioni familiari.

6. La Regione promuove iniziative che favoriscono la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, ai fini della conciliazione di tempi di lavoro e di periodi di sospensione dell'attività lavorativa con i tempi di cura della famiglia, dei figli minori e dei familiari disabili o anziani.

(omissis)

Art. 34. (Politiche a favore degli anziani)

1. La Regione tutela e valorizza la persona anziana sia come risorsa e soggetto della rete di protezione sociale, sia come beneficiaria delle prestazioni erogate dal sistema integrato.

2. Le politiche a favore degli anziani comprendono interventi e servizi volti a:

a) offrire occasioni e opportunità per promuovere un invecchiamento attivo e capace di valorizzare l'anziano come risorsa e protagonista del suo futuro;

b) promuovere e riconoscere la partecipazione degli anziani alla comunità locale, anche attraverso attività civiche, in un'ottica di solidarietà fra generazioni;

c) favorire, anche con il concorso delle imprese, il ruolo attivo dell'anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni;

d) prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché i fenomeni di esclusione e isolamento sociale, salvaguardando l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare di origine ed il mantenimento di una vita di relazione attiva;

e) prevenire e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali.

3. In particolare, oltre alle prestazioni erogate a favore della non autosufficienza, secondo le indicazioni definite nel Piano Sociale Integrato Regionale, gli Ambiti Territoriali Sociali e i Distretti Sociosanitari prevedono:

a) servizi di assistenza domiciliare integrata per anziani non autosufficienti e affetti da patologie degenerative;

b) servizi di protezione e tutela per gli anziani soli, attraverso l'affido a singoli o a famiglie ovvero la realizzazione di progetti di convivenza realizzati secondo modelli di vita familiare;

c) servizi ricreativi locali in cui promuovere forme di associazionismo e di inserimento sociale;

d) forme di agevolazione per l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi, in relazione a situazioni di reddito inadeguate;

e) strutture semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti;

f) servizi di sostegno e sollievo per i familiari conviventi di persone anziane non autosufficienti;

g) servizi di telesoccorso e pronto intervento per persone anziane a rischio sociosanitario che vivono in condizioni di solitudine o con altri familiari a loro volta inabili o anziani.

4. Gli atti regionali di programmazione ai fini dell'accertamento delle diverse condizioni psicofisiche e familiari dell'anziano, ai sensi della normativa vigente, promuovono la realizzazione di sistemi di valutazione multidimensionale.

5. I servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari rivolti agli anziani non autosufficienti si ispirano ad una logica organizzativa flessibile, a carattere modulare, basata su percorsi di graduale intensità assistenziale.

Art. 35. (Politiche a favore delle persone disabili)

1. Le politiche a favore delle persone disabili comprendono interventi e servizi volti a favorirne l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

2. I diritti delle persone disabili sono tutelati dalla rete dei servizi sociali e sociosanitari

attraverso le seguenti azioni:

- a) promozione di pari opportunità;
- b) redazione dei progetti personalizzati;
- c) sviluppo del massimo grado di autonomia e abilità promuovendo anche servizi di aiuto personale;
- d) rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità e non autosufficienza, favorendo la permanenza a domicilio;
- e) servizi di sostegno e di sostituzione temporanea della famiglia e assistenza ai disabili privi di assistenza genitoriale;
- f) salvaguardia della fornitura di strumenti, ausili e supporti atti ad agevolare l'autonomia ed il reinserimento scolastico, sociale e professionale, ad integrazione dell'assistenza protesica garantita da parte del Servizio Sanitario Regionale;
- g) percorsi formativi, programmi di integrazione sociale, qualificazione professionale e inserimento al lavoro;
- h) forme di sostegno per facilitare l'inserimento al lavoro e favorirne la permanenza;
- i) azioni per favorire l'autonomia ai fini della fruizione degli ambienti urbani, delle abitazioni, del trasporto pubblico e privato, della cultura e del tempo libero.

3. I servizi di riabilitazione ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, già garantiti dalle ASL, rientrano nella programmazione nei Piani di Distretto Sociosanitario.

4. La Consulta Regionale dell'Handicap di cui alla legge regionale 12 aprile 1994 n. 19 (norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap) nonché i coordinamenti regionali delle associazioni e degli enti di settore operanti nel campo della disabilità e della riabilitazione sono organi di consulenza della Giunta regionale nella programmazione di progetti e servizi a favore delle persone disabili.

Art. 36. (Politiche sociali a favore della salute mentale)
(omissis)

2. Il Distretto Sociosanitario, nei programmi integrati sociosanitari di cui all'articolo 10, comma 2, in coerenza con gli indirizzi del Progetto Obiettivo "Tutela salute mentale 1998-2000" e le linee di indirizzo regionali, collabora con il Dipartimento Salute Mentale, responsabile del governo clinico, alle attività per:

- a) migliorare la qualità della vita dei pazienti psichiatrici e delle famiglie;
- b) sostenere e potenziare l'assistenza domiciliare e i progetti di auto aiuto in collaborazione con le associazioni dei familiari dei pazienti;

(omissis)

Art. 39. (Politiche per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze)
(omissis)

Gli interventi e le azioni sono realizzati in armonia con le politiche regionali di promozione sociale, del lavoro e di promozione della salute, anche attraverso le sottoindicate attività, definite nel Piano di Distretto Sociosanitario, attraverso la collaborazione tra Distretto e Dipartimenti per le Dipendenze, responsabili del governo clinico, Comuni, Enti ausiliari:

- c) attività di sostegno mirato alle famiglie a rischio o con propri componenti coinvolti in situazione di dipendenza, anche attraverso la promozione di forme associative e di auto e mutuo-aiuto;

(omissis)

3. Gli interventi previsti dal presente articolo e realizzati dalla Pubblica Amministrazione e dai soggetti del Privato Sociale coinvolgono in particolare: le famiglie, la scuola, le forme di cittadinanza attiva ed il volontariato, anche per favorire i sistemi di auto-aiuto.

(omissis)

Art. 42. (Prestazioni per contrastare il disagio economico)

1. Gli Ambiti Territoriali Sociali e, se necessari percorsi integrati sociosanitari, il Distretto Sociosanitario provvedono all'erogazione, nei confronti di persone e famiglie, di benefici economici, destinati a rimuovere gli ostacoli che impediscono il godimento dei diritti di cittadinanza, per contrastare lo stato di povertà e facilitare la fruizione dei servizi scolastici, l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro.

2. Le prestazioni di carattere economico, secondo le compatibilità di bilancio e le definizioni dettate dal Piano, consistono in particolare in:

a) contributi economici, temporanei o continuativi, al fine di raggiungere la soglia di "reddito minimo";

b) titoli per l'acquisto di prestazioni assistenziali;

c) prestiti d'onore a persone e famiglie, al fine di superare difficoltà economiche e sociali;

d) azioni dirette a favorire l'acquisizione della prima casa, destinate alla formazione di nuove famiglie o allo sviluppo di quelle esistenti.

(omissis)

Art. 51. (Concorso alla spesa e tariffe delle prestazioni sociali)

1. Il concorso alla spesa in materia di prestazioni sociali viene disciplinato dal Piano Sociale Integrato Regionale, tenendo in considerazione:

a) i livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali, come individuati dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera m) della Costituzione;

b) le agevolazioni per i nuclei familiari con componenti di minore età, componenti ultrasessantacinquenni e componenti disabili;

c) le condizioni di reddito dei richiedenti le prestazioni, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59 comma 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449) e successive modificazioni, salvaguardando quanto previsto alla lettera b);

d) i criteri per il concorso alla spesa di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g), della l. 328/2000;

e) le esenzioni al concorso alla spesa per le persone e nuclei familiari di cui all'articolo 2, comma 3, della l. 328/2000, utilizzando lo strumento dell'I.S.E.E. per valutare l'equivalenza del reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare.

(omissis)

Legge Regionale 8 giugno 2006 n. 15 "Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione"

Art. 1. (Principi)

1. La Regione Liguria promuove una rete di azioni volte a garantire a tutti l'accesso e il sostegno per il compimento del cammino educativo fino ai più alti gradi dell'istruzione sia valorizzando la centralità del sistema pubblico dell'istruzione, dell'alta formazione e dell'Università, sia la libertà di scelta delle famiglie.

(omissis)

Art. 3. (Tipologia delle azioni)

1. Sono disciplinate dalla presente legge le azioni che favoriscono:

a) la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio, nel rispetto delle Autonomie scolastiche, con particolare attenzione ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;

(omissis)

Art. 9. (Tipologia degli interventi regionali)
(omissis)

2. La Regione sostiene azioni programmate dalle Istituzioni Scolastiche e Formative, volte a migliorare i livelli di qualità dell'offerta educativa, attivando progetti sperimentali di sostegno al raccordo tra i diversi gradi e ordini di scuole, all'integrazione con gli Enti locali nonché volti alla valorizzazione della collaborazione tra scuola, famiglie e studenti.

3. La Regione, inoltre, interviene direttamente o attraverso i Comuni e le I.S.A., al fine di:

a) promuovere e sostenere l'ampliamento ed il miglioramento dell'offerta formativa per i bambini della scuola dell'infanzia;

b) assegnare contributi per sostenere il successo scolastico e garantire la prosecuzione degli studi agli alunni, capaci e meritevoli, in particolare se privi di mezzi;

c) sostenere le famiglie nell'esercizio delle proprie responsabilità educative, con particolare riguardo alle condizioni di disagio economico e sociale;

d) valorizzare i centri di formazione integrata e sostenere i progetti multisettoriali finalizzati all'inserimento scolastico e all'inclusione sociale di soggetti deboli o svantaggiati;

e) coordinare e promuovere azioni volte al sostegno scolastico degli alunni disabili, stranieri, ricoverati in ospedale, delle famiglie nomadi, nonché della popolazione detenuta;

f) favorire la sperimentazione di attività scolastiche in zone montane.

(omissis)

Art. 12. (Borse di studio)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, la Regione nei limiti delle risorse disponibili istituisce borse di studio da erogarsi nella misura massima del 70 per cento delle spese sostenute dalle famiglie e certificate, relative a:

a) iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica;

b) attività integrative inserite nel Piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica;

c) libri di testo.

1 bis. Il Piano regionale di cui all'articolo 57 può prevedere, in analogia a quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia di estinzione di crediti e di rimborsi di modesta entità, importi minimi di contributo liquidabili. Il contributo erogabile non può comunque essere inferiore a euro 20,00.

2. La borsa di studio viene attribuita alle famiglie degli alunni su graduatorie decrescenti e differenziate in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare. A tal fine la Giunta regionale definisce:

a) l'entità massima della borsa di studio, di importo differenziato per i diversi ordini di scuola;

b) la soglia reddituale al di sotto della quale si determina la priorità in graduatoria e per la quale non viene applicata ai richiedenti la percentuale di incidenza;

c) la soglia massima reddituale.

3. Le graduatorie di cui al comma 2 sono da riferirsi ad ognuna delle tipologie di spesa definite dal comma 1, lettere a), b) e c). Le risorse destinate a ciascuna tipologia di intervento sono indicate nel Piano regionale di cui all'articolo 57 anche in riferimento alle risorse vincolate trasferite dallo Stato. La concorrenza su più graduatorie non può, comunque, portare al superamento dell'entità massima della borsa di studio e non è consentita la partecipazione contestuale nelle graduatorie di cui al comma 1, lettere a) e b).

4. L'identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni. Il

numero dei figli o la presenza di alunni o di familiari disabili contribuisce a determinare, riducendola, la situazione reddituale riconosciuta ai fini del calcolo di cui al comma 2.

5. Le borse di studio, di cui alla l. 62/2000 e i fondi per i libri di testo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320 (regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della L. 23 dicembre 1998 n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo), sono erogati secondo le disposizioni ministeriali e le indicazioni del presente articolo.

6. Al fine di agevolare le famiglie di cui al comma 1, nonché per interventi straordinari tesi al superamento di situazioni di particolare disagio economico, la Regione assegna annualmente alle Istituzioni scolastiche che lo richiedono un fondo di emergenza per anticipare le borse di studio o per adottare interventi particolari di cui all'articolo 9, comma 3. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione e l'entità del fondo.

(omissis)

Legge Regionale 7 dicembre 2006, n. 41 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”

Art. 33. (Distretto sanitario).

(omissis)

2. Nel Distretto sanitario:

a) si realizza il coordinamento e l'integrazione delle attività svolte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dalle farmacie convenzionate con le prestazioni e i servizi erogati dalle strutture operative a gestione diretta del Distretto nonché dagli ambulatori e dalle strutture ospedaliere e territoriali accreditate. Nel Distretto, in applicazione della programmazione regionale e nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dalla Giunta regionale, vengono assicurate in particolare:

1. l'assistenza specialistica ambulatoriale;

2. le attività ed i servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia;

3. le attività ed i servizi rivolti a disabili ed anziani;

4. le attività ed i servizi di assistenza domiciliare integrata;

(omissis)

Legge Regionale 21 Marzo 2007 n. 12 “Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza”

(omissis)

Art. 2. (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione si propone di:

a) assicurare alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e dignità nel rispetto della personale riservatezza;

b) tutelare le donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà, che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia;

c) promuovere interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche.

(omissis)

Legge Regionale 03 dicembre 2007 n. 38 “Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo”;

(omissis)

Art. 2. (Obiettivi delle politiche abitative regionali)

1. Le politiche abitative regionali sono indirizzate a:

a) incrementare e riqualificare il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), nel rispetto della normativa in materia;

b) incrementare l’offerta di alloggi in locazione, permanente o a termine, a canone moderato rispetto ai valori di mercato, anche con riguardo alle esigenze espresse da particolari categorie sociali per fenomeni di mobilità per studio o lavoro e di emergenza sociale riferita a donne e minori, nonché alle politiche per l’immigrazione;

c) favorire l’accesso alla proprietà della residenza primaria, con priorità per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, anche attraverso interventi di autorecupero o autocostruzione;

d) contribuire al mantenimento della residenza primaria in proprietà, attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, segnatamente a favore dei soggetti deboli che con maggior difficoltà riescono a far fronte alle spese di manutenzione degli immobili;

e) apportare un sostegno finanziario finalizzato a concorrere al pagamento dei canoni che incidono in misura rilevante sulla situazione economica familiare, nonché finalizzato a concorrere all’abbattimento dell’incidenza sulla situazione economica del nucleo familiare delle rate dei mutui contratti per l’acquisto della prima casa;

f) concedere garanzie fideiussorie per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse di cui alla presente legge;

g) dare risoluzione a gravi ed imprevedibili emergenze alloggiative;

h) promuovere interventi innovativi, a carattere sperimentale, volti a perseguire obiettivi di qualità e di vivibilità dell’ambiente interno ed esterno all’abitazione, coerentemente con le finalità di contenimento dei costi di costruzione e gestione, oltre a favorire la diffusione delle soluzioni di edilizia sostenibile e di risparmio energetico;

(omissis)

Art. 14. (Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP)

1. Ai fini della presente legge, l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) è finalizzata a fornire un servizio abitativo di interesse generale destinato a soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari appartenenti all’area sociale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) e caratterizzato da canoni che concorrono alla copertura degli oneri di realizzazione, nonché dei costi di gestione del servizio abitativo.

(omissis)

Art. 15. (Alloggi in locazione a canone moderato)

1. Ai fini della presente legge, la locazione a canone moderato è finalizzata a fornire un servizio abitativo di interesse generale a rilevanza economica, destinato a soddisfare le esigenze abitative primarie dei nuclei familiari appartenenti all’area sociale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), in possesso dei requisiti di cui all’articolo 24.

(omissis)

Art. 17. (Accesso alle abitazioni in proprietà)

1. Per favorire l’accesso alla proprietà della prima casa, sono concessi contributi in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, a soggetti privati per recupero, acquisto e recupero o, solo a operatori, per la nuova costruzione di abitazioni da destinare a residenza primaria dei nuclei familiari di cui all’articolo 3, comma 1 lettera c).

2. Contributi in conto capitale o in conto interessi possono, altresì, essere concessi direttamente a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 24 per il recupero,

l'acquisto o la nuova costruzione della prima casa di abitazione, anche attraverso interventi di autocostruzione o autorecupero.

3. Il contributo è in ogni caso determinato sulla base del costo riconoscibile stabilito ai sensi dell'articolo 22 e della situazione economica del nucleo familiare del beneficiario, calcolata ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f).

(omissis)

Art. 18. (Recupero del patrimonio edilizio esistente)

1. La Regione incentiva gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo previsti ai sensi della presente legge secondo le modalità di cui ai commi seguenti; gli interventi di recupero sono finalizzati al reinsediamento di nuclei familiari nei centri urbani, all'integrazione tra diverse categorie sociali, all'eliminazione del degrado edilizio comprensivo della salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico.

(omissis)

Art. 19. (Mantenimento della casa in proprietà)

1. La Giunta regionale al fine di soddisfare le peculiari esigenze di anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti, può prevedere la concessione agli stessi di contributi in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, per l'adeguamento dell'abitazione ove risiedono e di cui sono proprietari, comproprietari o usufruttuari. Tali interventi possono essere destinati a:

- a) l'abbattimento delle barriere architettoniche a norma della legislazione vigente;
- b) la sostituzione dei materiali di finitura con altri materiali idonei a salvaguardare la sicurezza all'interno dell'alloggio;
- c) l'installazione di sistemi di segnalazione della corretta funzionalità degli impianti tecnologici;
- d) la ristrutturazione interna dell'alloggio, ovvero la suddivisione dello stesso in due alloggi, al fine di consentire la presenza stabile di persone o famiglie che assistano l'anziano fruendo della stessa unità immobiliare.

(omissis)

Art. 20. (Interventi di sostegno al reddito)

1. Al fine di dare risposta ai soggetti di cui all'area di disagio abitativo di cui all'articolo 3 comma 1, lettera d), la Regione può concedere contributi integrativi finalizzati a:

- a) concorrere al pagamento dei canoni che incidono in misura rilevante sulla situazione economica familiare, riservati ai conduttori di alloggi locati nel rispetto della vigente normativa;
- b) concorrere all'abbattimento dell'incidenza sulla situazione economica del nucleo familiare delle rate dei mutui contratti per l'acquisto della prima casa.

(omissis)

Art. 24. (Requisiti generali)

(omissis)

6. Al fine della concessione dei contributi di cui agli articoli 17 e 18, sono considerati prioritari i soggetti che presentano una delle seguenti condizioni:

- a) se portatori di handicap, avere una diminuzione della capacità lavorativa superiore a due terzi;
- b) se giovani, costituire un nucleo familiare composto da persone con non più di trenta anni di età oppure con non più di trentacinque, caratterizzate da posizioni lavorative precarie;
- c) se studenti universitari, essere di età inferiore a ventisei anni, iscritti a un corso di laurea avente sede nel Comune ove è ubicato l'alloggio e residenti in altro Comune appartenente a Provincia diversa da quella del Comune sede dell'intervento.

Legge Regionale 1 agosto 2008 n. 26 “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria”;

(omissis)

Art. 16. (Criteri per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi della città)

1. I comuni realizzano il coordinamento e l'amministrazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, ivi compresi gli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, degli esercizi pubblici commerciali, delle attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo al fine di renderli accessibili a tutti i cittadini.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni redigono appositi piani territoriali degli orari, attenendosi ai seguenti criteri generali:

a) coordinamento degli orari dei servizi, per durata media e per articolazione giornaliera, con il sistema degli orari di lavoro, anche al fine di promuovere le pari opportunità tra uomo e donna per favorire l'equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità all'interno della famiglia;

b) accessibilità e fruibilità temporale degli orari dei servizi pubblici e di quelli privati, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi, favorendo la pluralità di offerta, agevolando l'accesso all'informazione con particolare riguardo alle aree urbane e alle aree a rischio di spopolamento;

c) corrispondenza degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici con le esigenze della mobilità urbana anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;

d) mobilità sostenibile di persone e merci finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;

e) organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali in modo da consentirne un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, e della durata settimanale di tutti i mesi dell'anno;

f) riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età, anche attraverso l'utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree periferiche e/o degradate e per un nuovo organico rapporto tra cittadinanza e territorio.

(omissis).

Art. 19. (Contributi regionali per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi)

1. La Regione incentiva i comuni a promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi" aventi lo scopo di favorire lo scambio di servizi di vicinato, favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e le prestazioni di mutuo aiuto, ai sensi dell'articolo 27 della l. 53/2000.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può erogare contributi ai comuni che:

a) promuovano e sostengano la costituzione di banche dei tempi disponendo a loro favore l'utilizzo di locali e strumenti ovvero di servizi;

b) organizzino attività di promozione e informazione dell'attività svolta dalle banche dei tempi, anche mediante strumenti telematici o altri mezzi di comunicazione;

c) organizzino la formazione dei soggetti aderenti alle associazioni banche dei tempi.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 2, secondo le disponibilità di bilancio.

(omissis).

Art. 21. (Condivisione e conciliazione)

1. Per le finalità del presente Capo, le politiche attive del lavoro promosse dalla

Regione e dalle province, tenuto conto delle strategie complessive di sviluppo economico e di coesione sociale, sono orientate a favorire:

a) la condivisione dei tempi di cura, al fine di sostenere la spartizione delle responsabilità familiari tra uomo e donna, superando il problema derivante dall'esclusivo carico delle donne e riaffermando il valore sociale di maternità e paternità;

b) la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, al fine di permettere a donne e uomini di armonizzare il lavoro con gli impegni e le responsabilità familiari e di prevenire le discriminazioni e i processi di esclusione, rappresentando, al tempo stesso, un elemento di innovazione nella gestione delle risorse umane volta a migliorare la qualità della vita, il clima aziendale e l'immagine interna ed esterna dell'impresa stessa.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione, d'intesa con gli enti locali e le parti sociali, promuove la realizzazione di azioni di sistema a favore della conciliazione, previste dalla normativa di settore.

Art. 22. (Patti territoriali di genere)

1. Ai fini di cui all'articolo 21, la Regione, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, promuove la stipula di accordi territoriali, denominati "patti territoriali di genere", tra province, comuni, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sistema scolastico, aziende sanitarie locali e consultori per azioni a sostegno della maternità e della paternità, per sperimentare formule di organizzazione dell'orario di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private che favoriscano la conciliazione tra vita professionale e vita privata e promuovano un'equa distribuzione del lavoro di cura tra i sessi.

2. I patti territoriali di genere, in linea generale, sono volti a:

a) promuovere e divulgare con azioni mirate la cultura della conciliazione e la corresponsabilizzazione dei padri nella cura e nella crescita dei figli e nei lavori di cura;

b) promuovere e diffondere l'utilizzo dei congedi di maternità e parentali in una logica territoriale di equilibrio tra la fruizione dei congedi e la disponibilità di servizi di cura;

c) incrementare la quantità e la qualità dei servizi alla persona disponibili sul territorio regionale;

d) garantire il valore sociale della maternità e della paternità e sostenere la genitorialità come scelta consapevole soprattutto presso le fasce più deboli della popolazione attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione;

e) promuovere corsi di aggiornamento per donne e uomini che rientrano dopo il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità e parentale;

f) favorire l'utilizzo di forme di lavoro flessibile per motivi parentali anche attraverso l'attivazione di meccanismi di incentivazione economica;

g) favorire l'inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di disagio, quali madri sole con figli minori di tre anni, donne immigrate, famiglie monoparentali con carichi di cura;

h) realizzare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori di cui all'articolo 6 della l. 53/2000.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi dei patti territoriali di genere, la Giunta regionale può promuovere la massima integrazione tra le risorse finanziarie comunitarie per quanto riguarda gli investimenti, le risorse nazionali destinate alle politiche di conciliazione e di inclusione, altre risorse locali finalizzate al perseguimento degli stessi scopi e le risorse apportate dal sistema degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
(omissis)

Legge Regionale 07 Ottobre 2008 n. 34 “Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà.”

Art. 1. (Principi e finalità)

1. La Regione riconosce l'importanza che i ruoli materno e paterno rivestono nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e assume il principio del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione dei coniugi.

2. La Regione, in attuazione del disposto del comma 1, promuove interventi in favore dei genitori separati, finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa degli stessi.

3. In particolare, i benefici di cui alla presente legge hanno la finalità di garantire a padri e madri separati che vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica e psicologica, a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge, le condizioni per svolgere il loro ruolo genitoriale.

(omissis)

Art. 3. (Centri di Assistenza e Mediazione Familiare)

1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), promuove e sostiene la realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione familiare, al fine di fornire un sostegno alla coppia in fase di separazione o divorzio per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli).

2. I Centri di cui al comma 1 sono inseriti negli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla l.r. 12/2006, operano in stretta collaborazione con la rete dei consultori e possono essere costituiti nel numero di uno per ogni territorio afferente le Aziende sanitarie locali.

3. Tali Centri possono essere promossi e gestiti da associazioni e organizzazioni del Terzo Settore non aventi finalità di lucro, con almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore.

Art. 4. (Programmi di Assistenza e Mediazione Familiare)

1. La programmazione distrettuale di cui alla l.r. 12/2006 valorizza gli interventi previsti dalla presente legge e, in particolare, i programmi che prevedano:

a) alloggi, anche temporanei, nei quali possono essere ospitati i genitori separati che si trovano in condizioni di grave difficoltà economica, qualora la casa familiare sia stata assegnata all'altro coniuge separato;

b) servizi informativi e di consulenza legale atti ad assicurare la piena conoscenza da parte del genitore dei diritti allo stesso riconosciuti, in caso di separazione, dal diritto di famiglia, finalizzati all'effettivo esercizio del ruolo genitoriale, nonché alla vigilanza sull'effettiva giusta osservanza dei principi e delle norme di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e alla l. 54/2006;

c) percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.

(omissis)

Legge Regionale 09 aprile 2009 n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge ha per oggetto la promozione delle politiche per i minori e i giovani

al fine di perseguire i loro diritti, il benessere e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini, degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie, come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità ligure e della società.

Art. 2. (Principi e finalità)

1. La presente legge disciplina gli obiettivi, le azioni e la distribuzione delle competenze in coerenza e armonia con i diritti sanciti dalla normativa nazionale e internazionale e in particolare dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (firmata a New York il 20 novembre 1989), ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176:

a) uniformandosi ai principi del rispetto umano e civile, di libertà e solidarietà, di sussidiarietà e responsabilità;

b) ribadendo la centralità della persona e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale;

c) riconoscendo nella famiglia l'ambito naturale e prioritario di crescita dei minori, attuando la piena realizzazione dei diritti e doveri dei genitori, del diritto del minore ad avere una famiglia, della protezione e cura del minore.

2. Attraverso la presente legge, la Regione si propone di:

a) sostenere la famiglia, mediante un sistema di promozione e di protezione sociale attivo, caratterizzato dalla costituzione di una rete integrata dei servizi educativi, sanitari e sociali, nonché dallo sviluppo delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie stesse;

b) promuovere interventi per la flessibilità e la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia, sostenendo i genitori con figli minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura;

c) promuovere la maternità e paternità responsabile;

d) salvaguardare l'integrità fisica, facilitare lo sviluppo della personalità e favorire l'inserimento nella realtà sociale dei minori e dei giovani, senza distinzione di genere, nazionalità, etnia, provenienza culturale, religione, condizione fisica, economica e sociale;

e) contrastare ogni forma di abuso, sfruttamento, maltrattamento e violenza a danno dei minori;

f) diffondere la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

g) tutelare i minori non accompagnati al fine di prevenire forme di sfruttamento e abbandono;

h) promuovere la partecipazione dei minori e dei giovani alla vita della comunità;

i) promuovere l'integrazione degli interventi rivolti ai giovani per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza giovanile e per allontanare i fattori di rischio riguardo alle dipendenze in genere;

j) incentivare lo sviluppo dell'associazionismo giovanile e in particolare riconoscere e tutelare le attività socio-educative e formative realizzate da Enti del Terzo Settore;

k) riconoscere e sostenere il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto nella comunità locale dagli oratori e promuoverne l'azione nell'ambito delle finalità indicate dall'articolo 1 della legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo);

l) valorizzare e sostenere la creatività giovanile nelle forme tradizionali o innovative, promosse da Enti del Terzo Settore, anche attraverso appositi programmi regionali e linee progettuali.

Art. 3. (Compiti della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche in favore dei minori e dei giovani, anche promuovendo l'integrazione degli interventi dei servizi socio-sanitari, educativi e sociali. La Regione

promuove altresì l'integrazione delle politiche di cui alla presente legge con le politiche regionali in materia di lavoro, accesso all'abitazione e culturali. In particolare, la Regione:

- a) programma le politiche educative e sociali per i minori, i giovani e la famiglia;
- b) favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale;
- c) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;
- d) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'Osservatorio delle Politiche Sociali, di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari), i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;
- e) definisce con apposite linee guida gli standard strutturali, organizzativi, qualitativi dei servizi e delle strutture che ospitano minori, le entità numeriche e le qualifiche professionali necessarie per operare nelle strutture;
- f) definisce gli indirizzi per le procedure di autorizzazione e accreditamento delle strutture che ospitano minori;
- g) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.

Art. 4. (Compiti delle Province)

1. Le Province, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 12/2006:

- a) promuovono attività di formazione e aggiornamento del personale dei servizi pubblici e privati impegnati nel settore minorile e della prima infanzia, al fine di favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) curano la formazione degli operatori degli sportelli informativi della provincia di appartenenza;
- c) concorrono a svolgere funzioni di osservazione e di monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione e con i Distretti Sociosanitari;
- d) promuovono i Forum provinciali dei giovani, aperti a tutte le associazioni giovanili presenti sul territorio provinciale, attraverso i quali i giovani elaborano progetti e proposte relativi alle politiche a loro dedicate.

Art. 5. (Compiti dei Comuni)

1. I Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia e secondo le linee del Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25 della l.r. 12/2006, svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) prevedono interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni;
- b) esercitano le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socioeducativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni;
- c) assicurano la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie, con i servizi sociosanitari e sanitari, con le istituzioni e autonomie scolastiche, con il Forum del Terzo Settore in quanto soggetto partecipe della programmazione e gestione dei servizi stessi;
- d) valorizzano le aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.

2. I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria.

3. I Comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la

transizione al mondo del lavoro.

4. I Comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo con i giovani e le loro rappresentanze attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione, anche nell'ambito della realizzazione delle città sostenibili amiche dei bambini e delle bambine.

5. I Comuni individuano organizzazioni territoriali atte allo svolgimento delle proprie funzioni secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio erogato, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 9 della l.r. 12/2006.

(omissis)

Art. 8. (Programmazione e integrazione delle politiche)

1. L'integrazione della programmazione regionale delle politiche a favore di minori, giovani, adolescenti, famiglia con le politiche riguardanti gli altri settori di competenza della Regione, avviene all'interno del Piano Sociale Integrato Regionale, di cui all'articolo 25 della l.r. 12/2006.

2. A livello territoriale, le politiche di cui alla presente legge vengono programmate utilizzando gli strumenti del Piano di Ambito Territoriale Sociale e del Piano di Distretto Sociosanitario. Il Piano di Distretto Sociosanitario, approvato d'intesa tra il Comitato dei Sindaci e la direzione generale della Azienda sanitaria locale, è la sede di programmazione degli interventi sociosanitari integrati a favore della famiglia e del minore.

3. Nell'ambito della programmazione territoriale, al fine di garantire maggiore efficacia agli interventi di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, rivolti all'infanzia e all'adolescenza, in ogni Distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra Enti locali, ASL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del Terzo Settore competenti in materia.

(omissis)

Art. 10. (Servizi per la prima infanzia)

1. Ai fini di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione di servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia, attraverso un'offerta diversificata, per raggiungere la più ampia utenza e soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali.

2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono rivolti ai bambini sino a tre anni di età e consistono in:

- a) nido di infanzia;
- b) servizi integrativi;
- c) servizi domiciliari;
- d) servizi ricreativi.

3. Il funzionamento dei servizi di cui al comma 1 è assicurato da personale educativo e ausiliario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, sulla base di un progetto educativo elaborato anche con la partecipazione delle famiglie.

4. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative per quanto concerne servizi e interventi educativi per la prima infanzia, che può gestire in forma diretta, in associazione con uno o più Comuni o in forma convenzionata con soggetti del Terzo Settore o privati accreditati.

5. La Giunta regionale, attraverso le linee guida di cui all'articolo 30, definisce i parametri strutturali, organizzativi e di personale per i servizi di cui al comma 2.

(omissis)

Art. 14. (Nido d'infanzia)

1. Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale, rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, che concorre, in sostegno alle responsabilità genitoriali e familiari, alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo.

2. Il nido d'infanzia si caratterizza come centro di elaborazione e promozione di una elevata e diffusa cultura dell'infanzia: favorisce la continuità educativa in rapporto alle famiglie, all'ambiente sociale e agli altri servizi esistenti, svolgendo un intervento finalizzato alla prevenzione di ogni forma di emarginazione.

3. Lo spazio interno ed esterno al nido è articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini portatori di handicap, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio. In particolare il nido deve essere dotato di spazi destinati a giochi ed attività individuali e di piccolo gruppo, riposo, pasto, riunioni, servizi generali e zone di verde attrezzato.

4. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale. Il personale del nido opera secondo il metodo di lavoro di gruppo e della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e deve essere fornito di idoneo titolo di studio in corrispondenza del servizio svolto.

5. Il nido d'infanzia può essere aggregato in continuità educativa a sperimentazioni socio-educative o ad altri servizi scolastici; in tal caso possono essere utilizzati spazi comuni o risorse di personale per specifici servizi.

Art. 15. (Servizi integrativi)

1. Per garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati servizi integrativi, con caratteristiche educative, ludiche e culturali di aggregazione sociale, che prevedono modalità strutturali e organizzative e di funzionamento diversificate:

a) centro bambino-genitori: servizi educativi, opportunamente attrezzati e organizzati per l'accoglienza dei bambini fino ai tre anni di età, insieme ai genitori o adulti accompagnatori, in modo da garantire occasioni di gioco, socializzazione e favorire la corresponsabilità fra adulti, genitori ed educatori;

b) centro bambine-bambini: servizi educativi destinati all'accoglienza dei bambini e delle bambine fino ai tre anni di età. L'età di ingresso è specificata attraverso le linee guida di cui all'articolo 30. Il Centro è caratterizzato da attività ludiche e di socializzazione e dall'assenza del servizio mensa, in considerazione della frequenza più ridotta nell'arco della giornata.

Art. 16. (Servizi domiciliari)

1. I Servizi domiciliari, al fine di rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie, offrono un aiuto innovativo e accogliente in ambienti domestici adeguati, attrezzati al gioco e alla vita di relazione dei bambini, rimanendo in rapporto con il sistema educativo integrato. I servizi domiciliari si articolano, in particolare, nelle seguenti tipologie:

a) Educatore domiciliare: offre un servizio presso il proprio domicilio o in ambienti messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose o altre organizzazioni no-profit, purché mantengano la connotazione di "ambiente domestico";

b) Educatore Familiare: offre un servizio da attivarsi presso un ambiente domestico di abitazione di una delle famiglie, anche a rotazione, che fruiscono del servizio stesso;

c) Mamma Accogliente: è un servizio che valorizza le risorse auto-organizzative delle famiglie ed è effettuato da una mamma con figli in età da zero a tre anni, che accoglie presso la propria abitazione, con un tempo giornaliero concordato dalle famiglie stesse, bambini fino ai tre anni. Il servizio ha validità triennale e può essere rinnovato per un altro triennio, per portare al compimento del terzo anno di età i bambini accolti.

Art. 17. (Servizi ricreativi)

1. I Servizi ricreativi offrono ai bambini momenti di gioco occasionale ed estemporaneo, in ambienti adeguati e sotto la guida di animatori.

Art. 18. (Sistema integrato territoriale dei servizi a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia)

1. All'interno del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui alla l.r 12/2006, la Regione promuove politiche a favore delle famiglie e a tutela dei minori, incentivando i soggetti pubblici e del Terzo Settore, affinché attuino interventi integrati e coordinati a livello territoriale.

2. A tal fine, la Regione promuove la concertazione e la collaborazione a livello locale, sostenendo i progetti che perseguono gli obiettivi della programmazione distrettuale e di Ambito, nonché i progetti e gli interventi che derivano da accordi e intese tra Enti locali, ASL, Istituzioni scolastiche, altri soggetti pubblici e i soggetti del Terzo Settore.

Art. 19. (Prevenzione e contrasto dell'abbandono minorile)

1. La Regione, nel riconoscere il contesto familiare quale ambito naturale e prioritario di crescita del minore, favorisce gli interventi che prevengono e contrastano l'abbandono del minore, consentendogli di essere educato in tale ambito.

2. A tal fine, la Regione sostiene il sistema integrato territoriale nella realizzazione di:

a) misure di sostegno alle competenze genitoriali volte a eliminare gli ostacoli che ne impediscono il corretto esercizio;

b) misure atte ad assicurare scelte genitoriali libere e consapevoli, compresa la tutela del parto anonimo, per garantire al neonato l'inserimento in ambiente familiare, in collaborazione con i servizi ospedalieri, sanitari e sociali e con il Tribunale per i minorenni.

Art. 20. (Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore)

1. Al fine di agevolare l'assistenza ed il mantenimento del minore, la Regione può intervenire nei confronti del genitore o del collocatario attraverso forme di erogazione anticipata delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora le stesse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'Autorità Giudiziaria.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità dell'intervento di cui al comma 1.

Art. 21. (Affidamento familiare)

1. Si dà luogo all'affidamento del minore qualora non sussistano le condizioni per la permanenza dello stesso nel proprio ambito familiare, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al Titolo I bis della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e successive modifiche. Ove non sia possibile l'affidamento è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare.

2. La Regione, tramite i competenti servizi territoriali sociali e sanitari, garantisce al minore affidato e alla famiglia affidataria l'elaborazione di un progetto educativo e sociale individualizzato, la valutazione continua della sua evoluzione e il sostegno psicosociale alla famiglia, anche attraverso la costruzione di reti di nuclei affidatari che possano offrire alle famiglie e ai minori in difficoltà la possibilità di usufruire di un sostegno fondato sul mutuo-aiuto.

Art. 22. (Adozione nazionale ed internazionale)

1. La Regione, in materia di adozioni nazionali e internazionali, svolge i seguenti compiti, nel rispetto della vigente normativa:

a) vigila, ai sensi della l. 184/1983, sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione nazionale e internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

b) promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione, ai fini della qualificazione degli interventi, della condivisione degli obiettivi e di una migliore definizione dei rispettivi compiti;

c) promuove, d'intesa con il Tribunale per i minorenni e con tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione, attività di informazione, formazione, preparazione delle coppie che dichiarano la propria disponibilità all'adozione, nonché sostegno psicologico e sociale alla famiglia e al bambino nel periodo successivo all'adozione, con particolare attenzione, nel caso di adozioni internazionali, all'inserimento scolastico;

d) istituisce il Servizio pubblico regionale per le adozioni internazionali di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della l. 184/1983; detto Servizio può essere attivato direttamente o tramite convenzione con servizi istituiti da altre Regioni.

Art. 23. (Reti di accoglienza)

1. La Regione, anche in collaborazione con i Comuni, le ASL ed il Terzo Settore, promuove la formazione di reti di famiglie per l'accoglienza valorizzando le esperienze territoriali e le sostiene in conformità ai provvedimenti di programmazione.

2. Ai sensi della presente legge, per reti di famiglie si intendono associazioni non a scopo di lucro, orientate alla promozione dell'affido e dell'accoglienza secondo quanto previsto dalla l. 184/1983.

Art. 24. (Strutture residenziali e semiresidenziali per minori)

1. Al fine di rispondere ai problemi socio-educativi di bambini e ragazzi in situazione di disagio, la Regione favorisce la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali per i minori temporaneamente privi di idonee cure familiari.

2. Costituiscono strutture residenziali:

a) le Comunità Educative per minori, aventi la funzione di accogliere minori e adolescenti che vivono una situazione di mancanza di tutela nella propria famiglia tale per cui il Servizio pubblico e/o il Tribunale ravvisino la necessità di un allontanamento, o in presenza di un provvedimento penale di collocamento in comunità da parte dell'Autorità Giudiziaria;

b) le Case famiglia per minori, quali luoghi di accoglienza organizzati intorno ad una famiglia giudicata idonea all'affido dai Servizi. I parametri strutturali sono quelli della civile abitazione, commisurata al numero dei minori accolti;

c) le Comunità genitore-bambino: strutture residenziali atte ad accogliere un genitore con il proprio o i propri figli quando il nucleo necessita di un sostegno volto all'autonomia dello stesso e allo sviluppo delle capacità genitoriali.

3. Costituiscono strutture semi-residenziali:

a) i Centri Socio Educativi Diurni, quali luoghi di accoglienza che prestano servizio a favore di minori che si trovano in una situazione di rischio evolutivo e per i quali il progetto di prevenzione e sostegno non necessita di un allontanamento dal nucleo familiare d'origine;

b) i Centri di aggregazione, quali "luoghi sicuri" dove proporre attività aggregative volte alla socializzazione, all'accompagnamento scolastico ed alla animazione del tempo libero. *(omissis)*

Art. 25. (Servizi socio educativi, ricreativi e per il tempo libero)

1. La Regione, anche nell'ottica della prevenzione del disagio e della devianza, favorisce:

a) la crescita di autonomia e di competenza dei minori, valorizzando, in un contesto comunque protetto, il gioco e le opportunità di socializzazione nel tempo libero;

b) lo sviluppo delle pari opportunità, della socializzazione ed integrazione dei bambini e delle bambine appartenenti a diverse etnie e culture nonché il rapporto con la scuola.

2. La Regione favorisce e valorizza attività e servizi di facile accesso, anche attraverso l'azione degli Enti territoriali, quali:

a) educativa – territoriale e di strada;

b) partecipazione attiva dei minori;

c) aggregazione con particolare riferimento al tempo extrascolastico;

d) promozione del gioco e dell'approccio ludico;

e) interventi di collaborazione con le scuole mirati alla promozione della cultura della legalità, della responsabilità civile ed al contrasto del bullismo.

(omissis)

Art. 31. (Partecipazione)

1. I Comuni, in forma singola o associata attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali, garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi sociali ed educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, anche attraverso le diverse forme di associazione, all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.

2. I soggetti gestori assicurano una gestione competente e qualificata dei servizi per l'infanzia e promuovono e facilitano la partecipazione dei genitori alle scelte educative e alla verifica del lavoro svolto, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

3. Presso ogni nido d'infanzia, per garantire la gestione e il funzionamento dei servizi, i gestori si avvalgono della collaborazione di un Comitato di partecipazione.

4. Con proprio regolamento i soggetti gestori definiscono la composizione del Comitato di partecipazione, in modo che sia assicurata la rappresentanza del soggetto gestore, del coordinatore pedagogico, delle famiglie e del personale.

(omissis)

Art. 32. (Compartecipazione alla spesa)

1. La partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi è prevista attraverso forme di contribuzione differenziata in base alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto dell'articolo 51 della l.r. 12/2006.

2. La definizione della quota di compartecipazione familiare è effettuata dai Comuni, per i servizi diretti o in convenzione, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

(omissis)

Art. 34. (Personale)

(omissis)

2. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori di servizio.

(omissis)

Art. 46. (Attività degli Oratori)

1. La Regione riconosce la funzione educativa, formativa, sociale e di aggregazione svolta, nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o attraverso attività similari, dall'Ente parrocchia, dagli Istituti religiosi cattolici e dagli oratori appartenenti a specifiche associazioni nazionali, nonché dai soggetti appartenenti alle confessioni religiose per le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

2. Le attività di cui al comma 1 integrano la funzione educativa della famiglia e costituiscono uno degli strumenti sociali e formativi della comunità locale, per la promozione, l'accompagnamento e il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, offrendo, altresì, un'opportunità educativa nelle situazioni di disagio.

(omissis)

Legge Regionale 11 maggio 2009 n. 18 "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.";

Art. 1. (Principi)

(omissis)

4. La Regione, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione, riconosce il ruolo prioritario della famiglia nel processo educativo dei figli e riconosce altresì la funzione delle associazioni dei genitori all'interno della Sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche al fine della valorizzazione delle differenze e delle identità individuali.
(omissis)

Art. 8. (Interventi educativi per la prima infanzia)

1. La Regione incentiva gli interventi educativi per la prima infanzia, volti alla completa realizzazione dei diritti della persona, al fine di assicurare il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini e persegue l'obiettivo della massima diffusione degli interventi, garantendo la diversificazione dell'offerta educativa nel rispetto della libertà di scelta della famiglia.

(omissis)

Art. 10. (Scuole dell'infanzia)

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, è parte integrante del Sistema educativo regionale e concorre all'educazione e allo sviluppo del bambino, nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose.

2. Le famiglie sono coinvolte nell'elaborazione, nell'attuazione e nella verifica del progetto educativo, anche attraverso la partecipazione agli organismi rappresentativi.

(omissis)

Art. 11. (Sostegno all'autonomia delle ISA)

(omissis)

2. La Regione, attraverso gli strumenti della programmazione, svolge le seguenti attività:

a) realizzazione di progetti specifici volti a migliorare la qualità dell'offerta formativa ed educativa;

b) determinazione del calendario scolastico;

c) assunzione di iniziative volte a promuovere e sostenere la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonché forme di collaborazione tra scuole e famiglie;

d) sostegno al mantenimento del servizio scolastico in zone territorialmente disagiate ed a rischio di decremento demografico;

e) realizzazione di progetti di qualificazione e aggiornamento del personale docente.

3. La Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), sostiene l'autonomia delle istituzioni scolastiche concorrendo alla realizzazione di azioni, non curricolari, programmate dalle ISA stesse e volte a migliorare i livelli di qualità dell'offerta educativa, e prioritariamente:

a) l'integrazione degli alunni più fragili, disabili, immigrati;

b) la prevenzione ed educazione alla salute, il raccordo educativo con la famiglia, il sostegno e il recupero dei ragazzi a rischio esclusione sociale;

c) l'innovazione, sperimentazione e ricerca in ambito didattico e formativo;

d) le iniziative di scambi culturali e la mobilità internazionale.

(omissis)

Art. 51. (Integrazione tra politiche educative, sociali e sanitarie)

(omissis)

1. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di:

a) sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura;

b) prevenire il disagio giovanile;

c) favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficoltà e l'inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio sociale all'interno dei percorsi scolastici e formativi;

d) favorire l'integrazione degli stranieri immigrati all'interno dei percorsi scolastici e formativi.

(omissis)

Art. 70. (Sostegno all'azione educativa delle famiglie)

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle famiglie nell'educazione dei figli e ne promuove il coinvolgimento nei processi di apprendimento e nella vita della scuola. La Regione persegue l'obiettivo dell'innalzamento del livello complessivo di equità del Sistema educativo regionale attraverso l'esercizio della corresponsabilità educativa della scuola o dell'organismo formativo, della famiglia e degli studenti.

(omissis)

Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 52 "Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere."

(omissis)

Art. 2. (Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro e integrazione sociale)

(omissis)

3. La Regione Liguria, per prevenire le discriminazioni sessuali e favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi, persegue l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi.

(omissis)

Art. 7. (Accesso ai servizi pubblici e privati)

(omissis)

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera al fine di riconoscere il diritto all'abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause che determinano disuguaglianze e disagio, secondo le disposizioni sull'edilizia residenziale sociale, contenute nella legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni e integrazioni e nei conseguenti programmi attuativi.

(omissis)

Art. 9. (Compiti delle Aziende sanitarie locali)

(omissis)

4. Le ASL e le altre Amministrazioni pubbliche promuovono, altresì, il confronto culturale sulle tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità o dei diversi orientamenti sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura e assistenza dei propri figli, nel rispetto dei diritti dei minori.

(omissis)

L.R. 3 novembre 2009, n. 48. Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo

Art. 1. (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione intende valorizzare la persona anziana, ultra sessantenne, affinché possa continuare a realizzare, per tutto l'arco della vita, un progetto gratificante, socialmente dignitoso, dotato di senso per sé e per la comunità di appartenenza.

2. A tal fine, la Regione promuove e sostiene politiche a favore degli anziani, per favorire un invecchiamento attivo capace di valorizzare ogni persona come risorsa,

rendendola protagonista del proprio futuro.

3. La Regione intende altresì contrastare tutti i fenomeni di esclusione e discriminazione verso le persone anziane, sostenendo azioni che rimuovano gli ostacoli ad una piena inclusione sociale.

Art. 2. (Programmazione ed interventi)

1. La Regione, attraverso i necessari raccordi con la normativa regionale di settore, persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione, in favore delle persone anziane, di interventi coordinati negli ambiti della protezione e promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali.

2. La Giunta regionale emana indirizzi affinché, attraverso gli atti programmatici previsti dalle leggi di settore, si definiscano le azioni per l'applicazione della presente legge.

3. La programmazione degli interventi è inserita all'interno del Piano Sociale Integrato Regionale, di durata triennale, di cui all'articolo 25 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).

Art. 3. (Formazione permanente)

1. La Regione individua nell'educazione e nella formazione lungo tutto l'arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità ed in particolare:

a) incentiva la mutua formazione inter e intragenerazionale, tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;

b) favorisce, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ruolo attivo dell'anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni, durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione;

c) valorizza e sostiene le attività delle Università Popolari a favore della terza età, comunque denominate, tese all'educazione non formale in diversi campi del sapere;

d) promuove, valorizzando le esperienze professionali acquisite, metodologie didattiche, tese a rispondere ai diversi interessi formativi delle nuove generazioni.

2. La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità connesse alla modernità ed, in particolare, mira a sostenere percorsi formativi che siano finalizzati a:

a) progettare un invecchiamento attivo per i soggetti prossimi alla pensione e per gli anziani ancora giovani, ma già in pensione, con una particolare attenzione ai temi dell'impegno civile e della cittadinanza attiva;

b) ridurre il digital divide e conoscere i servizi della rete informatica;

c) promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio;

d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;

e) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, in particolare sociali, economici, storici ed artistici.

Art. 4. (Completamento dell'attività lavorativa)

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le parti sociali, favorisce la realizzazione di interventi che agevolino il completamento della vita lavorativa, rivolti a persone in età matura e finalizzati:

a) al trattenimento in servizio, garantendo nell'ambiente di lavoro, condizioni adeguate al mantenimento dello stato di salute e di benessere psicofisico della persona anziana;

b) a sostenere la fuoriuscita graduale dal mercato del lavoro;

c) a promuovere il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani;

d) alla sicurezza sul posto di lavoro per le persone più anziane.

Art. 5. (Prevenzione e benessere)

1. Al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, la Regione promuove

azioni tese al mantenimento del benessere della persona durante l'invecchiamento, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita, l'educazione motoria e fisica. A tal fine, la Regione può promuovere e sostenere protocolli operativi tra associazioni di volontariato e di promozione sociale e le Aziende sanitarie locali.

2. La Regione promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale, agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di esclusione ed isolamento sociale e limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. A tale scopo sostiene la diffusione sul territorio di spazi e luoghi di incontro, socializzazione, espressività, in un'ottica intergenerazionale e interculturale.

Art. 6. (Cultura e turismo sociale)

1. Anche al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Liguria, la Regione sostiene iniziative di turismo sociale, facilitando l'accesso a eventi di teatro, cinema, mostre e musei e si avvale, al contempo, del patrimonio di conoscenze degli anziani per promuovere la cultura e le tradizioni liguri all'esterno della Regione stessa.

2. La Regione e gli Enti locali, anche con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, favoriscono la partecipazione degli anziani ad attività culturali, ricreative e sportive prodotte e proposte dalla comunità ligure, elaborate anche al fine di sviluppare interrelazioni e senso comunitario tra le persone coinvolte.

Art. 7. (Impegno civile)

1. La Regione incentiva la partecipazione degli anziani alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.

2. Il volontariato civile degli anziani costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità e al contempo finalizzati alla diffusione di una nuova cultura della vecchiaia.

3. I progetti di volontariato civile specifici per gli anziani possono essere promossi dagli Enti locali e realizzati da Enti del Terzo Settore, devono essere finalizzati al bene della comunità e possono essere inseriti nella programmazione sociale territoriale.

4. Agli anziani che operano nei progetti sociali di volontariato civile può essere riconosciuto, per il tramite delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modifiche e integrazioni, o delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modifiche e integrazioni, un rimborso forfettario per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli Enti locali promotori dei progetti.

5. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e privati tesi a sviluppare il volontariato civile degli anziani.

Art. 8. (Nuove tecnologie)

1. Per consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane, la Regione:

a) sostiene la diffusione e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici, piattaforme tecnologiche;

b) promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli Enti locali o con soggetti pubblici e privati tesi ad agevolare, anche economicamente, l'utilizzo dei servizi stessi.

Art. 9. (Partnership)

1. La Giunta regionale, al fine di stimolare la responsabilità sociale delle imprese private e di creare valore aggiunto mediante l'apporto di risorse ulteriori a quelle stanziato dalla Regione per le finalità di cui alla presente legge, promuove la stipula di contratti di

sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro in attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998).

Art. 10. (Norma finanziaria)

(Omissis)